



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350

Documento per la consultazione

Settembre 2019

Con il presente documento si sottopone a consultazione pubblica il Provvedimento recante “*Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350*”, che dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d'Italia entro il 18 novembre 2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata gcm@pec.bancaditalia.it. In mancanza di casella PEC, il partecipante alla consultazione può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Gestione circolazione monetaria, Divisione Controllo Gestori del Contante, Via Nazionale, 91 (00184) Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico deve essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: Servizio.GCM.controllo-gestori@bancaditalia.it

Per agevolare la valutazione dei contributi, si invitano i partecipanti alla consultazione a indicare esplicitamente il capitolo e/o il paragrafo dell'allegato provvedimento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (una generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente nelle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata come richiesta di non divulgare i commenti). I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Relazione illustrativa

1. Premessa

Il quadro normativo di riferimento per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l'attività di trattamento del contante è stato profondamente innovato dal decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (Dir. 2015/849/UE). La riforma ha apportato modifiche sia al decreto-legge n. 350/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", sia al decreto legislativo n. 231/2007, recante "Disposizioni per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

E' stato quindi istituito un elenco tenuto dalla Banca d'Italia, cui gli operatori devono iscriversi per poter svolgere l'attività di trattamento delle banconote in euro (articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001); con Provvedimento del 23 aprile 2019, la Banca d'Italia ha definito i requisiti per l'iscrizione e i casi di cancellazione e decadenza dall'elenco.

Alla Banca d'Italia è stata, inoltre, riconosciuta la qualifica di Autorità di vigilanza a fini antiriciclaggio nei confronti dei ripetuti operatori, con la conseguente attribuzione di poteri normativi, ispettivi e sanzionatori (articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto n. 231/2007) nei confronti degli stessi.

La Banca d'Italia è stata pertanto chiamata, ai sensi del decreto antiriciclaggio, ad adottare, oltre che nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, anche con riguardo agli operatori le relative disposizioni di attuazione in materia di assetto organizzativo e di adeguata verifica della clientela (art. 7, comma 1, lett. a) del decreto n. 231/2007).

Con il richiamato Provvedimento dello scorso aprile, è stata emanata la disciplina in materia di assetto organizzativo, procedure e controlli di cui gli operatori devono dotarsi per prevenire il coinvolgimento in possibili fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il documento che ora si sottopone a consultazione pubblica è volto a dare attuazione alle previsioni sull'adeguata verifica della clientela contenute nel decreto antiriciclaggio e si rivolge agli operatori iscritti nell'elenco che svolgono l'attività di trattamento delle banconote in euro.

2. Illustrazione delle scelte regolamentari

Il documento, in linea con la nuova disciplina antiriciclaggio, prevede che gli operatori graduino le modalità e la profondità delle analisi da effettuare ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica in modo coerente con l'effettiva esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (c.d. approccio basato sul rischio).

In tale quadro, il Provvedimento precisa i criteri generali fissati dal decreto antiriciclaggio sulla base dei quali gli operatori dovranno definire il profilo di rischio da attribuire al singolo cliente (c.d. profilatura). Le disposizioni prevedono che l'elaborazione del profilo di rischio si basi, per quanto possibile, su procedure informatiche e che l'abbassamento del suo livello sia circoscritto a casi eccezionali.

Nel Provvedimento si tiene, altresì, conto del nuovo regime degli obblighi semplificati che ha eliminato le fattispecie qualificate *ex lege* come a basso rischio di riciclaggio. In linea con l'approccio basato sul rischio,

infatti, il decreto attribuisce agli operatori il compito di valutare le situazioni cui applicare misure semplificate di adeguata verifica. A tale scopo, il Provvedimento richiama i fattori di basso rischio previsti dal decreto e, in attuazione della facoltà attribuita alla Banca d'Italia quale Autorità di vigilanza di settore, indica quale ulteriore fattore di potenziale basso rischio lo *status* di intermediario bancario e finanziario.

Il decreto, inoltre, pur in presenza di un basso rischio, mantiene fermo l'obbligo di eseguire tutte le fasi in cui si articola il processo di adeguata verifica della clientela, anche se con minore profondità e frequenza rispetto all'adeguata verifica ordinaria. In tale contesto, in assenza di significativi margini di autonomia, le misure semplificate previste nel Provvedimento attengono principalmente alla fase di controllo nel continuo del rapporto continuativo e alla possibilità di differire l'effettiva acquisizione dei documenti identificativi della clientela.

Con riferimento alle misure rafforzate di adeguata verifica, la nuova normativa antiriciclaggio ne ha ampliato l'ambito di applicazione, introducendo nuove fattispecie a rischio elevato presunto, e ne ha ridefinito le concrete modalità di assolvimento. E' stata demandata alla fonte regolamentare l'individuazione di ulteriori fattori di rischio elevato nonché di più dettagliate misure rafforzate.

Pertanto il Provvedimento, oltre a fornire esempi esplicativi di alcuni dei fattori di rischio elevato previsti dal decreto antiriciclaggio, ne individua ulteriori, calibrati in considerazione dell'attività tipica degli operatori, e precisa ulteriormente il contenuto delle misure rafforzate.

Nella redazione del documento si è, infine, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano l'attività di trattamento del contante da parte degli operatori che, come noto, si dispiega sovente all'interno di relazioni di tipo trilaterale. Dette relazioni vedono, di norma, coinvolti gli operatori (soggetti cui sono indirizzate le disposizioni), i loro clienti (principalmente, intermediari bancari e finanziari che hanno esternalizzato l'attività di trattamento del contante) e il soggetto nei confronti del quale l'operatore effettua in concreto la prestazione (c.d. soggetto servito, ad esempio, operatori della grande distribuzione, *money transfer* ecc.) per lo più cliente dell'intermediario.

In tale contesto le disposizioni assicurano che gli operatori svolgano l'adeguata verifica nei confronti dei propri clienti e, al contempo, per conferire effettività all'impianto antiriciclaggio, richiedono agli stessi di svolgere un'attività di monitoraggio sull'operatività dei "soggetti serviti", così da poter essere in grado di cogliere eventuali anomalie o incongruenze da valutare ai fini dell'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Il Provvedimento è strutturato come segue:

- definisce i criteri generali che gli operatori devono seguire per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Parte Prima);
- disciplina il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Parte Seconda);
- precisa i principi generali e il contenuto degli obblighi semplificati di adeguata verifica (Parte Terza);
- definisce i principi generali e il contenuto degli obblighi rafforzati di adeguata verifica (Parte Quarta);
- precisa le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (Parte Quinta);
- individua i criteri che gli operatori applicano nel caso di prestazione resa nei confronti di un soggetto diverso dal cliente, c.d. soggetto servito (Parte Sesta).

Nella parte finale, il Provvedimento chiarisce il contenuto degli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio.

Il Provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito della Banca d'Italia, www.bancaditalia.it. Le disposizioni entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con riferimento ai rapporti in essere, gli operatori si adegueranno alle disposizioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse.